



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione C(2014)8021 della Commissione, del 29 ottobre 2014, come modificato dalla decisione C(2018)598 final dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" (PON IC) FESR 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015)4444 final, del 23 giugno 2015, come successivamente modificato con decisione C(2015)8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione C(2017)8390 final, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018)9117 del 19 dicembre 2018, che individua la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGI) del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) quale Autorità di gestione del Programma;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

VISTO il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e in particolare il punto 2 della predetta delibera n. 10/2015, il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera dello stesso Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 10/2016, recante l'approvazione del “Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020” (di seguito POC IC o Programma), che determina il valore complessivo del Programma nella misura di 696,25 milioni di euro;

VISTO il punto 3 della predetta delibera n. 10/2016, il quale stabilisce che all'attuazione del Programma provvede il Ministero dello sviluppo economico secondo le modalità previste nella parte 5 del programma stesso («Governance e modalità attuative») e che prevede, in ordine alle specifiche modalità attuative, che la DGIAI (Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MiSE), nella qualità di amministrazione responsabile del Programma, svolga i propri compiti attraverso il supporto delle funzioni di assistenza tecnica;

VISTA la ripartizione tra gli interventi della dotazione finanziaria complessiva del Programma, inizialmente stabilita dalla predetta delibera n. 10/2016 e successivamente modificata in esito ad una rimodulazione di cui alla nota di presa d'atto del 3 aprile 2019, prot. 0001505 del Dipartimento politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che attribuisce 27,85 milioni di euro all'intervento di Assistenza tecnica;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico, successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia”, la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di “*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa*” ed, altresì, “*dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*”;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo



delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;

VISTO l'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società, l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dello statuto e l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale; in particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista *"sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento"*;

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante priorità e obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa e, in particolare, il punto 2.1.1 in cui l'Agenzia è individuata quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che prevede che *"le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi"*;

VISTO l'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che *"Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziata con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni"*;



VISTO l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. quale società *in house* dello Stato;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

VISTA la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 29 settembre 2015, prot. 0020800, con cui è stato trasmesso agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento il modello di "Patto di integrità" che i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica, e l'articolo 38, comma 1, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

VISTI gli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 che approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", che aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche



normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 agosto 2018, n. 179, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69", e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del medesimo Ministero un resoconto sullo stato di attuazione delle convenzioni, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;

VISTA la delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018 che dispone l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamento diretto nei confronti di proprie società *in house*, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società *in house* Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

VISTO che Invitalia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;

VISTO che con nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, Invitalia ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello Sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO che in riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, la Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, con nota prot. n. 03228196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019, in abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, recante il “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera p), che attribuisce alla DGIAI l’“esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero”;

VISTO l’articolo 19, comma 1, del citato D.P.C.M. n. 93 del 19 giugno 2019, che stabilisce che nelle more dell’adozione del decreto di cui all'articolo 18, comma 1, del medesimo D.P.C.M., ciascuna Direzione generale continua ad avvalersi dei preesistenti uffici dirigenziali non generali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;

CONSIDERATO che il POC IC prevede una specifica funzione di assistenza tecnica per le attività di supporto tecnico-specialistico alle strutture coinvolte in relazione a tutti gli aspetti connessi all’attuazione del programma con l’obiettivo di assicurare efficienza ed efficacia agli interventi posti in essere;

VISTA la Convenzione del 27 ottobre 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il MiSE DGIAI e Invitalia inerenti all’affidamento delle attività di assistenza tecnica previste dal POC IC, come dettagliate nel “Piano pluriennale delle attività 2017/2023”, approvato dal Ministero con nota prot. n. 153300 del 27 ottobre 2017 e allegato alla Convenzione stessa, e nei relativi piani operativi annuali;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese DD. n. 4572 del 10 novembre 2017 di approvazione della Convenzione MiSE-Invitalia di cui al punto precedente, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 dicembre 2017, al numero 1-900, che impegna risorse finanziarie complessive massime pari a 15.172.060,00 euro (comprehensive dell’IVA) per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;

CONSIDERATA la nota dell’11 maggio 2018, prot. 33733, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero il trasferimento della responsabilità della commessa e l’aggiornamento dell’articolazione degli interventi previsti dal Piano pluriennale delle attività 2017/2023, a seguito di intervenute modifiche organizzative interne alla Business Unit Programmazione Comunitaria;

CONSIDERATO che con nota dell’11 dicembre 2019, prot. 0435736, il Ministero, ravvisata l’esigenza di avvalersi di ulteriore supporto specialistico in vista dell’approssimarsi della chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 e dei target “N+3” previsti per il PON “Imprese e Competitività” 2014-2020, ha invitato Invitalia a presentare una apposita proposta progettuale pluriennale contenente le attività aggiuntive di supporto tecnico-specialistico necessarie ad assicurare efficienza ed efficacia alle azioni e agli interventi da porre in essere, unitamente agli elementi di dettaglio relativamente ai requisiti di cui all’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento all’indicazione e alla riconducibilità dei profili professionali di Invitalia a quelli riscontrabili nella prassi di mercato, al fine di procedere alla valutazione di congruità economica dell’offerta, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, così come disposto dal predetto articolo 192;

CONSIDERATA la nota prot. 0174537 del 18 dicembre 2019 con la quale l’Agenzia ha trasmesso il Piano pluriennale delle attività aggiuntive di assistenza tecnica 2020/2023, completo degli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell’offerta, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;



VISTO l'appunto del 20 dicembre 2019, sottoscritto con firma digitale dal Dirigente della Divisione IV – Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari e relativa programmazione, avente ad oggetto “Affidamento delle attività aggiuntive di Assistenza tecnica al Programma Operativo Complementare di azione e coesione “Imprese e Competitività” 2014- 2020. Relazione sugli esiti della verifica ex art. 192 del D.Lgs. 50/2016.”;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento delle attività aggiuntive della Convenzione, il Ministero dello sviluppo economico ha valutato positivamente la congruità economica dell'offerta presentata da Invitalia, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e considerato che il ricorso ad Invitalia risponde a criteri di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'Agenzia nelle materie oggetto della Convenzione;

CONSIDERATO che con nota prot. 0450077 del 20 dicembre 2019 la DGIAI, avendo ritenuto congrua l'offerta di Invitalia in merito alle attività aggiuntive di assistenza tecnica da erogare, ha approvato il predetto “Piano pluriennale delle attività aggiuntive di assistenza tecnica 2020/2023” del 18 dicembre 2019;

CONSIDERATO che con nota prot. 0360128 del 27 dicembre 2019, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018 per gli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi superiori ai 500 mila euro;

VISTO l'atto modificativo del 30 dicembre 2019 della sopra citata Convenzione del 27 ottobre 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il MiSE DGIAI e Invitalia inerenti all'affidamento delle attività di assistenza tecnica, come dettagliate nel “Piano pluriennale delle attività 2017/2023” e nel “Piano pluriennale delle attività aggiuntive 2020-2023”, in allegato all'atto modificativo medesimo, e nei relativi piani operativi annuali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 novembre 2019, registro n. 1040, con il quale la dott.ssa Laura Aria è stata nominata Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dell'atto modificativo della Convenzione del 27 ottobre 2017)

1. È approvato l'atto modificativo della Convenzione del 27 ottobre 2017 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico – DGIAI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – inerenti all'affidamento delle attività di assistenza tecnica alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, certificazione e controllo degli interventi del Programma Operativo



Complementare di azione e coesione Imprese e Competitività 2014-2020, sottoscritto con firma digitale dal Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e dall'Amministratore delegato di Invitalia S.p.a. in data 30 dicembre 2019.

Articolo 2 **(Impegno)**

1. Per le attività oggetto dell'atto modificativo della Convenzione di cui all'articolo 1, di cui al "Piano pluriennale delle attività 2017/2023" e al "Piano pluriennale delle attività aggiuntive 2020-2023", sono impegnate risorse aggiuntive massime pari a 4.572.081,97 euro (quattromilionicinquecentosettantaquemilaottantuno/97 euro), oltre IVA per l'importo di 1.005.858,03 euro (unmilioneecinquemilaottocentocinquantotto/03 euro), a valere sulle risorse nazionali del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987 assegnate al Programma complementare "Imprese e competitività" 2014-2020 – Intervento Assistenza tecnica, di cui alla delibera CIPE n. 10/2016.
2. In virtù dell'impegno di cui al comma 1 e in considerazione di quanto precedentemente impegnato con il citato decreto direttoriale n. 4572 del 10 novembre 2017, per le attività oggetto della Convenzione risultano destinate, di conseguenza, risorse complessive massime nella misura di 20.750.000,00 euro (ventimilionisettecencentocinquantamila/00 euro), inclusa IVA.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate, secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Convenzione del 27 ottobre 2017, come modificato dall'articolo 3 dell'atto modificativo di cui al comma 1, a valere sulla contabilità speciale n. 1726 "Interventi per le aree depresse", subordinatamente alla effettiva disponibilità delle risorse medesime.

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

DIV. IV/GB

IL DIRETTORE GENERALE
(Laura ARIA)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.